

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1

E' costituita, ai sensi della legge 460/97, con sede in Bologna, via del Porto 16 l'Associazione autonoma e democratica di cittadini denominata "FEDERCONSUMATORI BOLOGNA, Federazione provinciale di consumatori e utenti, struttura territoriale della Federconsumatori nazionale, della quale adotta logo tipo e simbolo.

L'associazione potrà aprire sportelli rivolti al pubblico sia sul territorio comunale che provinciale come punto di ascolto o di informazione avvalendosi di propri soci volontari o di collaboratori.

L'Associazione ha completa autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro, si uniforma alle norme della legge 30 luglio 1998 n. 281 e relativo regolamento, è indipendente, democratica, apartitica, federativa e aconfessionale. Persegue attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini nella loro qualità di consumatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico e sociale. L'Associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica.

Art. 3

L'Associazione, che opera prevalentemente attraverso l'impegno volontario dei soci, ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea, nel trattato sull'Unione europea, nella Costituzione italiana, nonché sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale. L'Associazione ha come scopo esclusivo la tutela dei fondamentali diritti dei consumatori ed utenti quali: la legalità del mercato; la tutela della salute; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi; il diritto ad una informazione corretta e adeguata; la lealtà e la chiarezza della pubblicità; l'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza; la difesa degli interessi economici e patrimoniali; il contrasto all'usura nell'ambito della legislazione vigente; e tutto quanto altro possa ascrivere alla pratica e all'impostazione teorica del consumerismo così come si delinea nel nostro Paese ed in Europa.

L'Associazione persegue le finalità attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria, ed in particolare attraverso:

- l'adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni nazionali, regionali ed internazionali;
- la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi;
- l'impegno per sostenere le produzioni alimentari, delle merci, dei servizi in genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro, realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibili con la salvaguardia dell'ambiente;
- l'iniziativa per sostenere e sviluppare, a tutti i livelli una corretta informazione e un'adeguata formazione del cittadino consumatore utente garantendo: il pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell'informazione; l'accesso alla "società dell'informazione" anche ai cittadini più disagiati socialmente o territorialmente, il diritto all'informazione e all'educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell'obbligo, fino all'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica; la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive; la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e di altre autorità pubbliche;
- l'azione per ottenere il riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonché delle aziende che prestano servizi d'interesse pubblico e il pieno riconoscimento alla Federconsumatori, in qualità di ente esponenziale di collettività di cittadini a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale, della legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore ed utente, nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi e utenza;
- la promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini;
- il sostegno all'azione delle istituzioni nell'accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/98;

- la eventuale pubblicazione di un proprio organo di informazione ed altre attività editoriali che resteranno di proprietà dell'Associazione cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l'editoria sociale ed in particolare dalla legge 281/98;
- la promozione della qualità e della conciliazione come strumento di composizione del contenzioso attraverso attività di monitoraggio e ricerca;
- l'impegno tassativo, a tutti i livelli dell'Associazione, ad escludere ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto beni o servizi e connessioni con aziende di produzione o distribuzione.

Art. 4

STRUTTURE DI SERVIZIO

L'Associazione può promuovere la costituzione di specifiche strutture associative, in particolare enti non commerciali, onlus, fondazioni, e quant'altro, al servizio della realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi di consumatori ed utenti della provincia di Bologna.

Art. 5

INCOMPATIBILITA'

La Federconsumatori è una Associazione senza fini di lucro. Il Presidente della Federconsumatori Bologna non può far parte di organismi esecutivi di pari livello di altre organizzazioni politiche, sindacali ed economiche ad eccezione delle associazioni di promozione sociale e di volontariato.

La funzione di Presidente della Federconsumatori è incompatibile con l'esercizio della libera professione, ove questa venga svolta, direttamente o indirettamente, per conto di qualsiasi struttura del sistema Federconsumatori.

Il Presidente si deve astenere da attività che configurino conflitti di interesse. Spetta al Consiglio Direttivo valutare incompatibilità e conflitti di interesse che si dovessero verificare nel corso del mandato congressuale.

In conseguenza di quanto sopra detto, l'Associazione non potrà partecipare a competizioni elettorali politiche con la denominazione di Federconsumatori, pena l'estromissione della struttura stessa dal sistema Federconsumatori. La candidatura del Presidente ad una competizione elettorale politica comporta la decadenza dall'incarico.

TITOLO II

SOCI

Art. 6

L'iscrizione alla Federconsumatori di Bologna comporta l'adesione ai principi costitutivi, quali l'elettività delle cariche associative ed il libero e democratico diritto di voto, e alle finalità dell'Associazione e l'impegno da parte del richiedente di osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.

L'accoglimento della domanda comporta per il nuovo socio il pagamento della quota di adesione che non è rimborsabile né rivalutabile ad eccezione del trasferimento a causa di morte.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I gruppi di cittadini associati, le Associazioni, i Circoli ricreativi o culturali, i Centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi nella Federconsumatori a tutela dei consumatori e degli utenti, devono presentare la domanda di adesione all'Associazione che deciderà in via definitiva se i proponenti la domanda operano solo nell'ambito provinciale, mentre esprimerà un loro parere ed invierà la richiesta rispettivamente al livello regionale o al livello nazionale se la domanda proviene da Centri, Circoli, Associazioni o Gruppi operanti in una regione o in più regioni.

La quota associativa annua è di spettanza della struttura provinciale, regionale e nazionale. Le quote spettanti al regionale ed al nazionale saranno versate nella misura e nei tempi definiti da apposita deliberazione dei rispettivi organi deliberanti.

Art. 7

I soci cessano di far parte dell'Associazione per mancato rinnovo, morosità o esclusione. Il recesso sarà operativo solo dopo la comunicazione al socio della relativa delibera.

Art. 8

L'associato e l'organismo aderente possono essere esclusi quando non osservino le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggino in qualunque modo o tentino di danneggiare gli scopi e gli interessi dell'Associazione.

L'Associazione delibera al riguardo secondo la procedura di cui al regolamento provinciale.

TITOLO III

FONDO COMUNE/ ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) delle quote e contributi degli associati
- b) i legati, le eredità, le donazioni
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari

- d) eventuali contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- e) erogazioni liberali degli associati e di terzi
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Il fondo comune ed i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, non sono mai ripartibili, anche in modo indiretto (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge) fra i soci, durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE

Art. 10 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio che deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Sono organi dell'Associazione;

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto).

ASSEMBLEE

Art. 12 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affliggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, oppure inviata via lettera, via fax o via e-mail.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria:

- 1) convoca il Congresso Provinciale ogni quattro anni, acquisendo le eventuali delibere nazionali, nominando i delegati (tra i propri associati) che parteciperanno al Congresso Regionale;
- 2) approva il bilancio consuntivo;
- 3) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 4) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 5) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, e inoltre quante volte se ne ravvisi la necessità o quando sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 14 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni.

E' ammessa una delega per ogni socio.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 15 - L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

In caso di assemblea straordinaria per modifica dello statuto occorrono la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

In caso di assemblea straordinaria per scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 21 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica fino a quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente e potrà eleggere il Segretario ed il Cassiere .

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri, con arrotondamento all'unità superiore.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, o via fax o via e-mail.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio consuntivo;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione.
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione

Art. 18 – Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro associato, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica quattro anni e solo per due mandati.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il bilancio consuntivo, di redigere la relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso venga a mancare il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano d'età.

Le riunioni collegiali così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali dei Revisore dei Conti che deve essere custodito a cura del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

TITOLO VI

SCIoglimento

Art. 21 - In caso di scioglimento della Associazione, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'associazione verrà devoluto, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII

CLAUSOLA ARBITRALE E NORME FINALI

Art. 22 – Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via bonaria definizione, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, purchè riguardino cause attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo.

A questi effetti la parte che desidera sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche il nome dell'arbitro designato.

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo

arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione ad istanza della parte più diligente.

La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, salvo beninteso il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

Il Collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta).

Fermo resta l'impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

Art. 23 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Bologna, 27 aprile 2010